

**Requisiti minimi dell'autocertificazione prevista al
comma 2 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06**

L'autocertificazione deve essere presentata dal soggetto responsabile dell'evento e/o dal rappresentante legale della società e deve essere accompagnata da una relazione tecnica sottoscritta da un professionista competente per legge.

L'autocertificazione congiuntamente con la relazione tecnica, dovrà contenere almeno le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell'art. 242, si sono realizzate tutte le indagini atte a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC.
2. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell'art. 242, si sono potute realizzare tutte le misure di prevenzione necessarie di cui all'art. 240 lettera "l".
3. Dichiarazione che non si sono verificati eventi per i quali è stato necessario eseguire misure di riparazione o interventi di emergenza (art. 240 lettere "l" e "m") quali ad esempio quelli previsti all'art. 240 lettera "t")
4. Dichiarazione che l'indagine preliminare effettuata risulta rappresentativa dell'evento di potenziale o reale contaminazione rispetto a:
 - matrici ambientali potenzialmente a rischio (suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee);
 - ubicazione dei punti di indagine;
 - ubicazione dei punti di prelievo dei campioni (profondità)
 - metodologia di indagine e di campionamento adottate;
 - parametri chimici ricercati;
 - metodiche analitiche applicate
5. Dichiarazione che l'evento di potenziale o reale contaminazione in esame non comporta la presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento.
6. Dichiarazione di non superamento delle CSC per le matrici ambientali terreno e acque sotterranee relative ai potenziali e reali contaminati sul sito, in corrispondenza della zona direttamente interessata dall'evento potenzialmente in grado di contaminare, nonché in corrispondenza delle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

L'autocertificazione deve essere corredata dalla seguente documentazione :

- A. Schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente
- B. Elenco delle componenti ambientali interessate dalla contaminazione o dal pericolo di inquinamento.

- C. Descrizione delle misure di prevenzione adottate
- D. Descrizione delle modalità di ripristino della zona contaminata
- E. Cartografia ubicazione indagini, profondità di campionamento, stratigrafie dei sondaggi, descrizione litologia rinvenuta e descrizione evidenze organolettiche di campo, sostanze chimiche ricercate in tutte le matrici ambientali, bollettini analitici (sottoscritti dal professionista) del laboratorio certificato SINAL.
- F. Report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all'evento, durante le misure di prevenzione, durante le indagini e successivamente al ripristino della zona potenzialmente a rischio di contaminazione.
- G. Relazione sui quantitativi dei rifiuti smaltiti comprensiva di formulari, identificazione del destino (poli smaltimento/trattamento), trasportatori, e tutte le relative autorizzazioni.

L'esecuzione delle indagini a supporto della verifica del non superamento delle CSC deve prevedere obbligatoriamente l'esecuzione e la conservazione di seconde aliquote dei campioni effettuati, in corrispondenza di ogni punto campionato e per ogni matrice indagata. Le seconde aliquote di campioni dovranno essere conservate a cura del soggetto dichiarante (secondo i requisiti nell'allegato 2 - parte quarta del D.Lgs 152/06) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto al punto 8 del § 1 del presente documento, al fine di rendere possibile la presa d'atto delle indagini condotte, fermo restando la possibilità da parte del soggetto dichiarante di avvalersi, concordandone la presenza, del supporto operativo degli Enti di controllo durante le operazioni di prevenzione e di indagine medesime.